



La terra dei cachi

Difficilmente si può parlare con obiettività di leggi “buone” e di leggi “cattive”.

A parte rari casi in cui si riscontra un consenso o dissenso generalizzato, valutare positivamente o negativamente un provvedimento legislativo

dipende infatti quasi sempre da convenienze, usi, abitudini, o comunque da una infinità di situazioni personali. A ogni legge, d'altronde, soggiace un disegno specifico, in forza del quale alcuni soggetti ne possono trarre giovamento e altri esserne penalizzati.

Tutto ciò rientra nella logica politica e certamente non può essere imparziale il giudizio di chi boccia un provvedimento solo perché ne lede gli interessi. Ben diverso il caso delle leggi “scritte male” intendendosi per tali quelle per le quali si producono effetti distorti

rispetto alle finalità perseguite, proprio perché mal formulate.

E che rimangono ancor più indigeste quando si ha notizia che gli organi competenti sono consapevoli delle anomalie ma non agiscono per sanarle. Nel nostro settore ne abbiamo purtroppo una casistica piuttosto corposo, in ogni campo: fiscale, farmaceutico, previdenziale e altri minori. E si che basterebbero interventi di poco conto per ovviare ai danni che infelici stesure provocano, anche da decenni, a carico di una intera categoria.

Come dimostrano i pochi esempi illustrati di seguito, in cui si elencano lo spirito del provvedimento, l'effetto conseguito a causa del testo prodotto e una ipotesi di soluzione.

Legge 8 novembre 1991, n. 361 (norme di riordino del settore farmaceutico), articolo 8.

Finalità della norma: prevedere una serie di situazioni incompatibili nell'assunzione alla qualifica di socio di società di farmacisti.

Effetto distorsivo: l'incompatibilità è estesa a «qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato» (punto c). L'interpretazione letterale dell'articolo impedirebbe la costituzione di società con i dipendenti della farmacia, cioè proprio la situazione che il riordino del 1991 aveva posto come propria prerogativa.

Non solo: mentre il titolare può cumulare l'esercizio della professione con qualsiasi tipo di lavoro che non sia quello di propagandista di medicinali o esercente di altre arti sanitarie, il socio farmacista si vede precludere la possibilità di integrare il lavoro svolto in farmacia con altre soluzioni lavorative, di fatto limitando l'accesso alla società alle fasce più deboli, che la Legge 391, con l'introduzione dello strumento societario, aveva al contrario cercato di favorire.

Soluzione: escludere dalla portata dell'articolo 8 la collaborazione svolta nell'ambito della farmacia di cui si è soci o ancor meglio limitare le incompatibilità a quelle previste per il titolare della farmacia.

Passiamo in rassegna le principali leggi “scritte male” che riguardano il nostro settore. Proprio perché mal formulate, producono effetti distorti rispetto alle finalità perseguite. E pensare che basterebbero interventi da poco per limitare i danni...

DI STEFANO DE CARLI
STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA

Legge 4 agosto 2006 n. 248 (cosiddetto decreto Bersani), articolo 5 comma 6.

Finalità della norma: il decreto, attraverso l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 7 della Legge 361, intende permettere ai farmacisti di partecipare a più società di farmacisti.

Effetto distorsivo: la mancata modifica dell'articolo 8, punto b) della Legge 361 fa sì che rimanga in essere l'incompatibilità del socio con la posizione di «direttore di farmacia» oltre che, come sopra ricordato, «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato». Considerando che la direzione è riservata solo «ad uno dei soci che ne è responsabile» (articolo 7, comma 3, Legge 361) va da sé che l'innovazione veda ristretta la sua applicazione al solo caso di un farmacista, peraltro in possesso dei requisiti di idoneità, che acquisisca quota di partecipazioni in più società senza poter svolgere in nessuna di essa nessuna attività!

Soluzione: escludendo dalla portata dell'articolo 8 della Legge 362 il riferimento al «direttore di farmacia» si permetterebbe a un farmacista socio di una società di cui ha la direzione di acquisire quote in altre società.

Legge 8 novembre 1991, n. 361 (norme di riordino del settore farmaceutico), articolo 1.

Finalità della norma: impedire l'insediamento di sedi farmaceutiche a distanza inferiore l'una dall'altra di 200 metri.

Effetto distorsivo: l'interpretazione letterale del passaggio (che pure ha avuto qualche temperanza da parte della

giurisprudenza) dell'articolo 1 fa sì che si arrivi all'impossibilità di spostare i locali della farmacia quando un'altro esercizio sia situato a meno di 200 metri, e questo anche quando lo spostamento li allontani! Mettendo, di fatto, le farmacie, soprattutto nei centri storici, in balia delle richieste dei proprietari dei locali o, addirittura, nell'impossibilità di esercitare l'attività per sfratto intervenuto.

Soluzione: limitazione della portata della norma per cause di spostamento non derivanti dalla volontà del farmacista e/o inapplicabilità quando i due esercizi, dopo lo spostamento, si trovino più distanti.

Articolo 109, comma 9, del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), così come sostituito dall'articolo 1 del Dlgs 12 dicembre 2003, n. 344.

Finalità della norma: impedire comportamenti elusivi nell'applicazione del contratto di associazione in partecipazione con apporto diverso dalle opere e servizi.

Effetto distorsivo: qui siamo alla quintessenza della legge scritta (o pensata) male. È talmente paradossale che la norma sia ancora in vigore dopo cinque anni dalla sua emanazione da pensare a un accanimento verso il mondo della farmacia. La riforma dell'articolo 109 rende indeducibile in capo all'associante (farmacia) la quota di utile dell'associato e tassa comunque l'utile stesso al momento della percezione, se pur nella misura ri-



dotta del 40 per cento (49,72 per cento dal 2008). Ciò nell'intento di impedire forme elusive evidentemente ricorrenti in altri settori (deduzione per competenza dell'utile spettante all'associato e tassazione in capo a quest'ultimo solo al momento della percezione, con conseguente possibilità di differirla a tempo indeterminato).

Peccato che nel campo della farmacia tali intenti elusivi non possano neanche essere ipotizzati, perché l'associazione in partecipazione rimane l'unica forma giuridica, nella piena legalità, di rendere partecipi al capitale e agli utili di una farmacia, al di là dell'impresa familiare, soggetti che non abbiano i requisiti di professionalità imposti dalla normativa farmaceutica. La situazione creatasi rende di fatto il ricorso al credito bancario l'unica strada percorribile per chi non possiede la liquidità necessaria all'acquisto di una farmacia, dal momento che è attualmente improponibile un accordo associativo in cui il meccanismo impositivo sia così squilibrato (a carico dell'associante) e gravoso (la tassazione colpisce in sostanza una volta e mezzo). Rendendo di fatto impraticabili interessi meritevoli di tutela (anche in questo caso sono le fasce più deboli a essere penalizzate) che non potrebbero essere conseguiti con diversi strumenti.

Con l'ulteriore aggravante che la riforma si applica anche sui contratti già in corso alla data dell'entrata in vigore del Decreto 344, e le immaginabili deleterie conseguenze nei rapporti tra i partecipanti all'associazione.

Soluzione: è già scritta all'interno della disciplina antielusione: il comma 8 dell'articolo 37-bis del Dpr 600/72 prevede infatti che «Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, cre-

diti d'imposta od altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nelle particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi...». Quale situazione si presta meglio di quella della farmacia a rendere inapplicabile la portata dell'articolo 109? Basterebbe la volontà da parte dell'amministrazione finanziaria a riconoscere la portata dell'ultimo comma dell'articolo 37-bis, sinora sempre negata, per risolvere una situazione che angoscia centinaia di farmacie in tutta Italia. Si badi peraltro che nessuna sottrazione di materia imponibile o perdita di gettito per l'erario si avrebbe se si ristabilisse la situazione "ante riforma" nella quale l'associante deduce dal proprio reddito di impresa le quote di utili di spettanza dell'associato, il quale le inserisce nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono stati percepiti, senza alcuna deduzione. Per evitare qualsiasi pericolo elusivo, si potrebbe integrare l'ordinamento con l'obbligo da parte dell'associato di dichiarare i propri utili indipendentemente dalla loro percezione.

Articolo 21, comma 6, del regolamento Enpaf.

Finalità della norma: impedire la riduzione contributiva concessa ai farmacisti dipendenti che partecipano anche agli utili della farmacia.

Effetto distorsivo: il comma 6 crea un aggravio inspiegabile in tutte le situazioni in cui la società di farmacisti vuole anettere nella propria compagine societaria un dipendente con una quota di partecipazione agli utili marginale, il più delle volte per gratificare il proprio collaboratore dell'opera e della dedizione prestata all'azienda.

Soluzione: escludere dalla limitazione alla riduzione tutte le partecipazioni agli utili non significative.

Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Testo unico sulla privacy), articoli 78 e 81.

Finalità della norma: esimere le farmacie (oltre ad altri operatori sanitari)

dall'obbligo dell'informativa e del consenso quando queste siano già richieste dal medico.

Effetto distorsivo: l'esimente si applica solo quando si tratta di medici di medicina generale o di pediatri, con la conseguenza che la farmacia, quando viene presentata una ricetta di un medico non convenzionato, dovrebbe sia richiedere il consenso scritto, sia proporre l'informativa.

Soluzione: la vera soluzione sarebbe quella della riscrittura completa di tutto il decreto, in molte parti incomprensibile, eccessivamente complesso, e di fatto inapplicabile e inapplicato. Nella fattispecie occorrerebbe estendere l'esimente a tutti i medici.

Ma il vero paradosso si è avuto recentemente, sempre in materia di privacy, con la vicenda della nomina di un "amministratore di sistema": una figura, quest'ultima, prevista nella previgente disciplina, non più contemplata nel decreto 196 in vigore dal 2003, ma reintrodotta di forza, con valenza generalizzata per tutti gli operatori, dal Garante con proprio provvedimento del 27 novembre 2008. Salvo poi operare una inaspettata retromarcia attraverso un semplice comunicato stampa, emesso a cinque giorni dalla scadenza, che ha di fatto esonerato l'amplessissima platea di soggetti «dotati di sistemi informatici di modesta e limitata entità e comunque non particolarmente complessi», tra i quali rientrano certamente le farmacie. Con buona pace della stampa specializzata, delle associazioni di categoria (Federfarma è intervenuta più volte sull'argomento con proprie circolari), dei consulenti e degli operatori di settore che per mesi si erano attivati per illustrare la portata del nuovo obbligo e per ottemperare, con costi considerevoli, nei tempi previsti i pesanti adempimenti richiesti.

Ignoranza, superficialità, incapacità, semplici errori di scrittura, esigenze di gettito? Ben poco interessa ai farmacisti sapere a cosa imputare quanto sopra. Quello che ci si aspetta è che si ponga rimedio alle storture, la via d'uscita è stata indicata. Siamo all'inizio dell'anno, ci si augura qualche buona nuova dal 2010...

